Veneto (pdl n. 462 del 3 agosto 1998)

(doi: 10.7390/9247)

Aedon (ISSN 1127-1345) Fascicolo 2, dicembre 1998

Ente di afferenza:

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati. Per altre informazioni si veda https://www.rivisteweb.it

Licenza d'uso

Questo articolo è reso disponibile con licenza CC BY NC ND. Per altre informazioni si veda https://www.rivisteweb.it/

quadrimestrale diretto da Marco Cammelli

numero 2, 1998, Issn 1127-1345 home indice ricerca risorse web

Beni e attività culturali nei progetti di legge regionali di attuazione del d.lg. 112/1998

Progetto di legge della regione **Veneto** (n. 462 del 3 agosto 1998)

(Stralcio)

Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunità

Capo V - Beni e attività culturali

Art. 155 - Definizioni

1. Il presente capo disciplina le funzioni amministrative concernenti la materia dei beni e delle attività culturali, come definita dall'articolo 148 del D. Lgs. n. 112/1998, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 149 del medesimo.

Art. 156 - Funzioni amministrative della Regione

- 1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, esercita le attività di gestione e di valorizzazione dei beni culturali e concorre con lo Stato e gli Enti locali alla loro conservazione e promuove le attività culturali.
- 2. La Regione esercita le seguenti funzioni:
 - a) le funzioni di programmazione, vigilanza, indirizzo e coordinamento;
 - b) la definizione, in concorso con lo Stato, delle comuni metodologie da seguire nelle attività di catalogazione, di raccolta ed elaborazione dei dati relativi ai beni ed alle attività culturali;
 - c) la definizione, in concorso con lo Stato, delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnicoscientifica di restauro:
 - *d*) la funzione amministrativa concernente la classificazione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei, ivi compresi quelli trasferiti ai sensi del comma 4 dell'articolo 150 del d. lgs. n.112/1998;
 - e) la funzione amministrativa concernente la classificazione, l'ordinamento ed il funzionamento delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale ivi comprese le biblioteche popolari e di centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da Enti locali e gli archivi storici a questi affidati; ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della repubblica 14 gennaio 1972, n. 3;
 - f) le funzioni amministrative di tutela dei beni librari già trasferite ai sensi dell'articolo 9 del DPR n.
 3/1972 e che permangono in capo alla Regione ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del d.lgs. n.
 112/1998;

- g) la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori culturali, anche mediante la cooperazione con l'Università ed altre Istituzioni pubbliche deputate alla formazione e all'istruzione;
- h) la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività culturali di rilevanza regionale.
- 3. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare i provvedimenti necessari per l'insediamento e il funzionamento della Commissione prevista dagli articoli 154 e 155 del D.Lgs. n. 112/1998.

Art. 157 - Funzioni amministrative delle Province e dei Comuni

- 1. In conformità a quanto disposto dai principi stabiliti dal comma 3 articolo 4 della legge n. 59/1997, nonché a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 142/1990, è delegata alle Province la funzione amministrativa di incentivazione. Essa comprende le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia, assegnazione di fondi e ogni altro tipo di intervento nei limiti e con le modalità stabilite da leggi regionali, piani e programmi regionali e nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Regione, nel settore dei beni culturali e delle attività culturali.
- 2. Sono in particolare delegate alle Province le seguenti funzioni:
 - a) la funzione di erogazione di contributi in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale di cui agli articoli 19, 36 e 42 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50;
 - *b*) la funzione di erogazione di contributi in materia di sviluppo e diffusione delle attività culturali di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51.
- 3. Ai Comuni competono le funzioni di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle attività culturali rientranti negli ambiti territoriali di propria competenza nelle forme previste dagli articoli 152 e 153 del d.lgs. n. 112/1998.
- 4. I Comuni assicurano inoltre:
 - a) la conservazione, manutenzione e il restauro dei beni culturali rientranti nel proprio patrimonio;
 - b) la gestione, secondo gli indirizzi regionali, di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali ed ogni altro bene culturale di propria competenza e, secondo i criteri tecnico-scientifici e gli standard definiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'articolo 150, comma 6, d. lgs. n. 112/1998, di musei o beni culturali la cui gestione sia eventualmente trasferito allo Stato.

Art. 158 - Decorrenza della delega

1. La decorrenza dell' esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative determinato con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi, previo riordino della normativa di settore, entro 15 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

inizio documento